UNIVERSITÀ DI PAVIA
PROGRAMMA ERASMUS+

Avviso interno per la presentazione di proposte di partecipazione a Blended Intensive Programmes (BIP) organizzati da Istituti di istruzione superiore esteri – Periodo 2026-2028

Premesse

L'Università di Pavia, nell'ambito della propria strategia di internazionalizzazione e delle azioni Erasmus+ per l'istruzione superiore, promuove la partecipazione della comunità accademica a iniziative formative transnazionali, innovative e inclusive.

I Blended Intensive Programmes (BIP) sono programmi intensivi di breve durata che integrano una componente di mobilità fisica con una componente virtuale obbligatoria, progettate congiuntamente da istituti di istruzione superiore di diversi Paesi. Attraverso l'integrazione tra mobilità e didattica innovativa i BIP favoriscono la sperimentazione di metodologie di insegnamento e apprendimento innovative, collaborazione interdisciplinare, internazionalizzazione dei curricula e sviluppo di competenze interculturali.

Considerata la crescita delle richieste di adesione a BIP coordinati da università estere e la necessità di programmare per tempo le attività e le relative risorse finanziarie, il presente avviso disciplina la raccolta e la valutazione delle proposte con cui l'Università di Pavia partecipa in qualità di partner, con eventuale mobilità in uscita di studenti e personale.

L'avviso è adottato nell'ambito del progetto Erasmus+ Azione Chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento – KA131 e nei limiti delle risorse disponibili. Le disposizioni potranno essere adeguate a indicazioni sopravvenute della Commissione europea, dell'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE e degli Organi di Ateneo.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente avviso è rivolto al personale di Ateneo interessato a proporre la partecipazione dell'Università di Pavia, in qualità di partner, a un BIP coordinato e ospitato da un Istituto di istruzione superiore estero.

2. La procedura persegue le seguenti finalità:

- assicurare una programmazione ordinata e tempestiva delle iniziative e delle mobilità collegate;
- selezionare proposte di elevata qualità didattica e scientifica, coerenti con la strategia di internazionalizzazione dell'Ateneo e dei Dipartimenti;
- favorire una distribuzione equilibrata delle opportunità tra i Dipartimenti, nel rispetto del merito delle proposte;
- assegnare le risorse Erasmus+ secondo criteri trasparenti, predeterminati e compatibili con il budget disponibile;
- promuovere innovazione didattica, interdisciplinarità, inclusione, sostenibilità e consolidamento di partenariati internazionali;
- garantire il riconoscimento accademico delle attività svolte dagli studenti partecipanti.

3. L'approvazione della proposta attribuisce al proponente l'autorizzazione istituzionale a procedere con l'adesione al partenariato e, ove richiesto nella candidatura, comporta contestualmente l'approvazione delle mobilità Erasmus+ STA e/o STT del personale coinvolto e l'assegnazione del relativo finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili. Non costituisce selezione nominativa degli studenti né attribuisce automaticamente un contributo individuale al proponente o agli studenti. Le mobilità saranno attivate soltanto dopo gli adempimenti previsti e la verifica definitiva di eleggibilità e copertura finanziaria.

Art. 2 – Caratteristiche delle proposte ammissibili

1. Sono ammissibili proposte relative a BIP già definiti o in avanzata fase di progettazione, per i quali un'università estera svolga il ruolo di coordinatore/beneficiario del supporto organizzativo Erasmus+ e ospiti, di norma, la componente fisica.

2. Il BIP deve rispettare i requisiti stabiliti dalla Guida del Programma Erasmus+ applicabile al progetto di finanziamento e, in particolare:

- essere sviluppato e realizzato da almeno tre Istituti di istruzione superiore titolari di Erasmus Charter for Higher Education - ECHE, provenienti da almeno tre Paesi UE o Paesi terzi associati al Programma;
- prevedere una componente virtuale obbligatoria, che faciliti lo scambio e il lavoro collaborativo online, e una componente fisica breve all'estero;
- presentare obiettivi formativi definiti, metodologie innovative e un valore aggiunto rispetto all'offerta ordinaria;
- prevedere, per i partecipanti discenti, il riconoscimento di almeno 3 ECTS/CFU, secondo le regole Erasmus+ e le deliberazioni delle strutture didattiche competenti.

3. L'Istituto coordinatore e gli altri partner devono avere ruoli e responsabilità chiaramente definiti. L'avvio delle mobilità deve essere supportato dagli accordi interistituzionali eventualmente richiesti dal Programma. La partecipazione di studenti, docenti e personale tecnico amministrativo al BIP e le relative attività formative dovranno essere formalizzate attraverso la documentazione Erasmus+ prevista per la mobilità.

4. Non sono ammissibili: iniziative concluse alla data di presentazione della candidatura; attività prive della componente virtuale; semplici conferenze, convegni o summer school che non siano formalmente configurati come Blended Intensive Programme nell'ambito del Programma Erasmus+; proposte in cui UNIPV sia coordinatore/host, disciplinati attraverso distinta procedura; richieste prive dell'adesione della struttura accademica competente.

Art. 3 – Soggetti proponenti e requisiti

1. Possono presentare una proposta:

- professori di prima e seconda fascia;
- professori a contratto e professori straordinari a tempo determinato;
- ricercatori a tempo indeterminato;
- ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) o b) del comma 3 dell'art. 24 della L. 240/2010 e RTT – Ricercatori a tempo determinato in tenure track;
- titolari di assegno di ricerca;
- titolari di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010;
- titolari di incarichi post-doc ai sensi dell'art. 22-bis;
- titolari di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter;
- collaboratori ed esperti linguistici – CEL compresi gli ex lettori di madrelingua straniera, a tempo indeterminato e determinato.

I candidati devono essere in servizio all'Università di Pavia alla data di scadenza del presente avviso e per tutta la durata delle attività.

2. Il proponente assume il ruolo di referente UNIPV del BIP ed è responsabile della correttezza delle informazioni, del coordinamento interno, dei rapporti scientifico-didattici con i partner e dell'attuazione degli impegni indicati all'art. 11.

3. La proposta può essere presentata congiuntamente da più proponenti, tra i quali dovrà essere individuato un unico referente ai fini della candidatura e delle successive comunicazioni con l'Amministrazione.

4. La proposta è condivisa, prima della candidatura, con il Coordinatore alla mobilità internazionale della struttura di riferimento, con funzione di raccordo rispetto alle attività di mobilità e internazionalizzazione del Dipartimento.

Per i BIP rivolti a studenti, il Consiglio didattico competente dovrà individuare preventivamente le modalità di inserimento e riconoscimento dell'attività BIP nel percorso formativo degli studenti, per almeno 3 CFU/ECTS. L'approvazione potrà essere acquisita anche mediante nulla osta del Presidente/Coordinatore, con successiva ratifica ove necessaria.

Art. 4 – Destinatari delle mobilità collegate

1. La proposta può prevedere la partecipazione di:

- studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master post-laurea di I o II livello e scuole di specializzazione dell'Università di Pavia, se coerente con il target del BIP;
- personale docente, PTA e CEL e, se funzionale alle attività previste dal progetto, altro personale eleggibile a una mobilità Erasmus+ per docenza (STA) o formazione (STT). Nel caso di mobilità STT, il partecipante è considerato, ai fini del BIP, quale discente (*learner*) e non come personale coinvolto nell'erogazione delle attività formative.

2. Il presente Avviso è finalizzato alla selezione delle proposte di BIP e non dei singoli partecipanti. Gli studenti saranno individuati con successiva procedura, nel rispetto dei requisiti Erasmus+, delle condizioni specifiche del BIP e dei principi di trasparenza, pari opportunità e inclusione. Non sono ammesse preassegnazioni nominative nella scheda di proposta.

3. Nell'ambito della proposta, il proponente può richiedere il finanziamento Erasmus+ per la propria mobilità e, ove pertinente, per quella di altro personale coinvolto, specificando la tipologia di mobilità (STA o STT). In caso di valutazione positiva della proposta, la Commissione approva contestualmente le mobilità STA/STT richieste e il relativo finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, ferma restando la successiva formalizzazione della mobilità e della documentazione Erasmus+ prevista.

Art. 5 – Periodo e durata delle attività

1. Le attività devono svolgersi tra il 1° gennaio 2027 e concludersi entro il 30 settembre 2028.

2. Per gli studenti, la componente fisica del BIP deve avere durata compresa tra 5 e 30 giorni, cui si aggiunge la componente virtuale obbligatoria, come concordata all'interno della partnership.

3. Le mobilità del personale devono rispettare i requisiti previsti dalla Guida Erasmus+ e dalle disposizioni UNIPV per la relativa tipologia di mobilità. In caso di mobilità per docenza (STA), la permanenza può avere durata inferiore alla componente fisica del BIP, purché siano rispettati i requisiti minimi di durata e di attività didattica previsti dal Programma. In caso di mobilità per formazione (STT), il personale partecipa al BIP in qualità di discente e deve pertanto prendere parte alla componente fisica per la durata minima prevista per il BIP, pari ad almeno 5 giorni.

Art. 6 – Finestre temporali e scadenze

1. Il presente Avviso opera secondo una procedura a sportello. Le proposte possono essere presentate nel corso dell'anno, nei limiti del periodo di svolgimento delle attività indicato all'art. 5 e delle risorse finanziarie disponibili.

La proposta deve essere presentata con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto all'inizio delle attività. Ai fini del calcolo del termine, si considera quale data di inizio quella della prima attività prevista dal programma, sia essa relativa alla componente virtuale o alla componente fisica.

L'esito della valutazione sarà comunicato entro 60 giorni prima dell'inizio. In caso di approvazione della proposta, si potrà procedere alla selezione degli studenti partecipanti, che dovrà concludersi entro 30 giorni prima dell'inizio del BIP.

Il rispetto delle suddette tempistiche è necessario per consentire il regolare svolgimento delle procedure di valutazione, selezione e gestione amministrativa delle mobilità.

In casi eccezionali e debitamente motivati da comprovate ragioni di urgenza, potranno essere prese in considerazione anche proposte pervenute oltre il termine ordinario, purché compatibili con i tempi necessari alla corretta gestione amministrativa e finanziaria e allo svolgimento delle procedure di selezione degli studenti.

2. La selezione degli studenti si svolge invece nell'ambito di finestre periodiche di candidatura, nelle quali confluiscono i BIP già approvati il cui calendario sia compatibile con i tempi della selezione.

Finestra di selezione studenti	**Periodo indicativo**
Prima finestra	Febbraio 2027
Seconda finestra	Maggio 2027

Finestra di selezione studenti	Periodo indicativo
Terza finestra	Settembre 2027
Quarta finestra	Dicembre 2027
Quinta finestra	Marzo 2028
Sesta finestra	Giugno 2028

I periodi indicati costituiscono una programmazione orientativa e potranno essere aggiornati in relazione alle esigenze organizzative, al numero dei BIP approvati e alle date previste per le attività. L'approvazione di una proposta di BIP non comporta pertanto l'immediata apertura della selezione degli studenti: la selezione sarà inserita nella prima finestra utile, compatibilmente con il calendario dell'iniziativa.

3. In ogni caso devono essere rispettate eventuali scadenze fissate dall'università coordinatrice. L'Ateneo può modificare, prorogare, sospendere o non aprire una finestra per esigenze organizzative, indisponibilità di fondi o sopravvenute indicazioni del Programma.

Art. 7 – Presentazione della candidatura

1. La candidatura deve essere presentata esclusivamente mediante form online, nel rispetto del termine previsto dall'art. 6. Non saranno prese in considerazione candidature inviate con modalità diverse, tardive o non regolarizzate entro l'eventuale termine assegnato dall'Ufficio.

2. Devono essere allegati in formato PDF:

- scheda di proposta BIP (Allegato 1), integralmente compilata;
- invito, lettera o e-mail dell'università coordinatrice contenente almeno titolo del BIP, partenariato, programma preliminare, date e luogo della componente fisica, date o periodo di svolgimento della componente virtuale, target, CFU/ECTS, numero di posti richiesti a UNIPV.

Art. 8 – Ammissibilità, valutazione e graduatoria

1. La U.O.C. Mobilità Internazionale verifica l'ammissibilità delle proposte e la completezza della documentazione presentata.

2. Le proposte ammissibili sono valutate da una Commissione nominata con provvedimento rettorale, composta da Prorettore/Delegato agli Affari Internazionali, con funzioni di Presidente, e da altri due componenti esperti di didattica innovativa e internazionalizzazione.

3. La Commissione valuta le proposte tenendo conto della qualità didattica e scientifica, della coerenza con le strategie di internazionalizzazione dell'Ateneo, della fattibilità organizzativa e della qualità del partenariato, valorizzando anche le iniziative sviluppate nell'ambito dell'Alleanza EC2U. Alle proposte possono essere attribuiti fino a 100 punti, così distribuiti:

Criterio	**Elementi considerati**	**Punti**
Qualità didattica e scientifica	Chiarezza degli obiettivi e dei risultati di apprendimento; qualità e innovazione delle metodologie didattiche, ove possibile trasversale tra più discipline; effettiva integrazione tra componente virtuale e fisica; valore aggiunto rispetto all'offerta formativa ordinaria.	0–40
Internazionalizzazione e coerenza strategica	Allineamento con la strategia di internazionalizzazione di Ateneo e Dipartimento; internazionalizzazione dei curricula; coinvolgimento di una o più Università partner dell'Alleanza EC2U, in coerenza con l'obiettivo di consolidare e ampliare le opportunità formative e di mobilità all'interno dell'Alleanza.	0–20
Qualità dell'esperienza di mobilità	Chiarezza del programma e del calendario; adeguatezza della durata e articolazione delle attività; sostenibilità organizzativa; chiarezza delle responsabilità; per gli studenti, modalità di inserimento e riconoscimento dell'attività nel percorso formativo; coerenza del numero di partecipanti richiesto con le caratteristiche dell'attività e con le risorse disponibili.	0–20
Qualità del partenariato	Effettiva co-progettazione con i partner; ruolo effettivo di UNIPV; capacità dell'iniziativa di consolidare collaborazioni esistenti o svilupparne di nuove; prospettive di continuità, reciprocità e sviluppo di ulteriori attività congiunte.	0–20

4. Le proposte valutate positivamente sono approvate nei limiti delle risorse disponibili. Qualora le richieste eccedano le disponibilità finanziarie, la Commissione individua le proposte prioritarie sulla base dei criteri di cui al comma 3.

Art. 9 – Selezione degli studenti

Per ciascuna iniziativa selezionata sarà messa a disposizione una scheda dettagliata. Gli studenti potranno candidarsi attraverso un bando unico di Ateneo, secondo le modalità e i criteri di selezione in esso previsti. La valutazione delle candidature sarà affidata al Coordinatore per la Mobilità internazionale di riferimento, in coordinamento con il referente UNIPV dell'iniziativa.

Art. 10 – Contributi economici

1. L'effettiva erogazione del contributo è subordinata alla disponibilità finanziaria, alla stipula di Accordi Erasmus Inter-Istituzionali, ove non già attivi e alla verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dal Programma Erasmus+ per la relativa tipologia di mobilità.

2. La partecipazione di UNIPV in qualità di partner non dà diritto a una quota del supporto organizzativo BIP, attribuito all'Istituto coordinatore/beneficiario secondo le disposizioni del Programma Erasmus+.

Art. 11 – Obblighi del referente e attuazione del BIP

2. Il referente accademico della proposta approvata si impegna a:

- assicurare un adeguato coinvolgimento di UNIPV nel BIP, attraverso la partecipazione degli studenti e, ove previsto, il contributo di docenti o personale alla progettazione e/o realizzazione delle attività;
- fornire tempestivamente programma definitivo, e informazioni necessarie alla pubblicazione della successiva procedura di selezione studenti;
- coordinarsi con il Dipartimento, il Corso di studio/Dottorato/Master/Scuola di Specializzazione e la U.O.C. Mobilità Internazionale;
- collaborare alla promozione dell'opportunità e alla definizione degli eventuali requisiti accademici specifici per la partecipazione degli studenti;
- segnalare tempestivamente modifiche a date, sede, partenariato, programma, numero di posti, CFU/ECTS e ogni altra variazione suscettibile di incidere sull'ammissibilità del BIP o sull'organizzazione delle mobilità;
- contribuire al monitoraggio, alla disseminazione e alla relazione finale.

Art. 12 – Normativa e documenti di riferimento

Il presente avviso è disciplinato, per quanto applicabile, da:

- Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+ 2021–2027;
- Guida del Programma Erasmus+ vigente e relativi aggiornamenti, in particolare le disposizioni sulla mobilità nell'istruzione superiore e sui Blended Intensive Programmes;
- Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) 2021–2027 e impegni assunti dall'Università di Pavia;
- Convenzione di sovvenzione Erasmus+ KA131 e disposizioni dell'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE;
- Regolamento didattico di Ateneo, regolamenti dei corsi di studio e disposizioni sul riconoscimento delle attività formative;
- Regolamenti UNIPV in materia di missioni, mobilità internazionale, amministrazione, finanza e contabilità, ove applicabili;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo e diritto di accesso;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti applicabili agli obblighi di pubblicità e trasparenza.

In caso di contrasto prevalgono le disposizioni europee, nazionali e della convenzione di sovvenzione applicabile.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alla Guida del Programma Erasmus+ applicabile, alle disposizioni dell'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE e alla normativa e regolamentazione interna dell'Università di Pavia.

L'Università si riserva di modificare, integrare o sospendere il presente Avviso in conseguenza di sopravvenute disposizioni del Programma Erasmus+, di indicazioni degli Organi di Ateneo o di esigenze connesse alla disponibilità delle risorse finanziarie.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti o acquisiti nell'ambito della procedura sono trattati dall'Università di Pavia, in qualità di titolare del trattamento, per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico connessi alla gestione dell'avviso, alla valutazione delle proposte, all'assegnazione e gestione dei finanziamenti, ai controlli e agli obblighi di legge.

2. Il trattamento avviene con strumenti cartacei e informatici, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Il conferimento dei dati necessari è obbligatorio; il mancato conferimento impedisce la partecipazione.

3. I dati possono essere comunicati ai componenti della Commissione, alle strutture di Ateneo coinvolte, all'Agenzia nazionale, alla Commissione europea, agli organismi di controllo e ai partner nei soli limiti necessari. La graduatoria è pubblicata utilizzando dati pertinenti e non eccedenti.

4. I dati sono conservati per il tempo previsto dalla normativa e dal sistema di conservazione documentale dell'Ateneo. Agli interessati spettano i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, nei limiti applicabili ai trattamenti svolti per compiti di interesse pubblico, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

5. I riferimenti aggiornati del Titolare, del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) e l'informativa completa sono pubblicati alla pagina istituzionale UNIPV https://privacy.unipv.it/.

Art. 14 – Responsabile del procedimento e disposizioni finali

1. Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è la dott.ssa Michela Cobelli – Sevizio Relazioni Internazionali, U.O.C. Mobilità Internazionale.

2. La presentazione della candidatura comporta l'accettazione integrale dell'avviso. L'Università si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

3. L'Università può non procedere all'assegnazione, revocare l'avviso per motivate esigenze o finanziare un numero inferiore di proposte senza che ciò generi pretese in capo ai proponenti.

4. Per quanto non espressamente previsto si applicano la normativa e i documenti richiamati all'art. 12.